

Legge regionale 28 ottobre 2009, n. 26.

Disposizioni per la promozione e la diffusione del commercio equo e solidale.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte, in coerenza con i principi ed i dettati dell'Unione europea, nel rispetto della legislazione nazionale e dell'articolo 5 dello Statuto, agevola le relazioni commerciali fra produttori del Sud del mondo e consumatori piemontesi, al fine di restituire dignità ai produttori sostenendone la crescita economica e sociale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione valorizza il ruolo fondamentale svolto dalle organizzazioni del commercio equo e solidale operanti nel territorio regionale che, col sostegno dei consumatori, contribuiscono ad uno sviluppo sociale, economico e ambientale eticamente sostenibile, offrendo migliori condizioni commerciali ai produttori e salvaguardando i diritti dei lavoratori.

3. La Regione promuove le condizioni affinché con una maggiore conoscenza e diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale si affermi un modello di consumo socialmente responsabile.

Art. 2.

(Definizione di commercio equo e solidale)

1. Per commercio equo e solidale si intende un partenariato commerciale con produttori di beni e servizi di aree economicamente svantaggiate dei Paesi in via di sviluppo che prevede:

- a) il pagamento al produttore di un prezzo equo e concordato, che gli garantisca un livello di vita adeguato e dignitoso;
- b) l'anticipazione al produttore, qualora richiesta, di una parte del prezzo al momento dell'ordine;
- c) la tutela dei diritti dei lavoratori nelle condizioni di lavoro con riferimento alla salute, alla sicurezza ed alla retribuzione, senza discriminazioni di genere né ricorso allo sfruttamento del lavoro minorile;
- d) un rapporto continuativo fra produttore ed acquirente, garantito da accordi di lunga durata, che prevede a carico di quest'ultimo iniziative finalizzate al graduale miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi produttivi e delle condizioni di vita della comunità locale;
- e) il progressivo miglioramento degli standard ambientali della produzione;
- f) la trasparenza della filiera, anche nei confronti dei terzi.

Art. 3.

(Individuazione dei soggetti del commercio equo e solidale e istituzione dell'elenco regionale)

1. È istituito, presso l'assessorato regionale competente, l'elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale, di seguito denominato elenco regionale.

2. Sono iscritti nell'elenco regionale i soggetti che, organizzati in forma collettiva, democratica e senza scopo di lucro, operano stabilmente nel territorio regionale svolgendo attività prevalente di commercializzazione, importazione e trasformazione dei prodotti del commercio equo e solidale.

3. I soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso dell'accreditamento rilasciato, nel rispetto degli standard stabiliti nella carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale, dagli enti nazionali o internazionali maggiormente rappresentativi.

4. I requisiti delle organizzazioni del commercio equo e solidale, le modalità di iscrizione nell'elenco regionale ed il funzionamento dello stesso sono stabiliti con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 7.

5. Fino alla data di approvazione della deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1, ai fini dell'attuazione degli articoli 4 e 5, l'iscrizione al Registro italiano delle organizzazioni di commercio equo e solidale (RIOCES) o l'accREDITAMENTO presso la Federazione mondiale del World fair trade organization (IFAT/WFTO) è titolo per l'iscrizione nell'elenco regionale.

Art. 4.

(Individuazione dei prodotti del commercio equo e solidale)

1. I prodotti del commercio equo e solidale sono:

- a) quelli che, acquisiti in forza del partenariato di cui all'articolo 2, sono distribuiti, importati o trasformati da organizzazioni del commercio equo e solidale iscritte nell'elenco regionale o nel RIOCES;
- b) quelli garantiti dalla certificazione di prodotto, mediante l'attribuzione del marchio rilasciata dalla Fair Trade Labelling Organization (FLO), attraverso i suoi affiliati nazionali.

Art. 5.

(Tipologie di intervento per la diffusione del commercio equo e solidale)

1. La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e nell'ambito delle proprie competenze:

- a) promuove iniziative culturali e divulgative nonché azioni di sensibilizzazione mirate a diffondere il commercio equo e solidale anche sostenendo forme di coordinamento fra gli enti locali che si impegnano ad operare investimenti annuali di risorse a tale scopo finalizzati;
- b) promuove e sostiene iniziative nel settore della cooperazione internazionale nell'ambito degli interventi attuati ai sensi delle leggi regionali 17 agosto 1995, n. 67 (Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale) e 18 novembre 1994, n. 50 (Iniziativa per l'attuazione di accordi di collaborazione fra la Regione ed entità istituzionali di Paesi esteri. Modalità di esercizio e di finanziamento delle competenze regionali in materia);
- c) concede agli enti e alle organizzazioni iscritte nell'elenco regionale contributi finalizzati alla ristrutturazione della sede e all'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche fino a un massimo del 40 per cento delle spese ammissibili, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 7, comma 2;
- d) favorisce la costituzione, da parte di Finpiemonte s.p.a. o di sue società controllate ovvero da parte di banche che perseguono una finanza etica e di solidarietà, di fondi di garanzia per linee di credito a favore di progetti avviati dalle organizzazioni iscritte nell'elenco regionale e non rientranti fra quelli di cui alla lettera b);
- e) promuove la valorizzazione sul mercato dei prodotti del commercio equo e solidale;
- f) promuove presso le proprie strutture e presso le altre amministrazioni pubbliche l'utilizzo, insieme ai prodotti del territorio ed a quelli biologici, dei prodotti del commercio equo e solidale nelle mense scolastiche, nella ristorazione collettiva, nei centri automatici di distribuzione e nei bar interni, nel rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi da terzi.

Art. 6.

(Giornata regionale del commercio equo e solidale)

1. La Regione, al fine di favorire la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale, promuove, in collaborazione con i soggetti iscritti nell'elenco regionale, la giornata del commercio

equo e solidale quale occasione di incontro fra i consumatori piemontesi e le culture del Sud del mondo interessate dall'evento.

Art. 7.

(Provvedimenti attuativi)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i requisiti, le modalità di iscrizione e di funzionamento dell'elenco regionale.

2. Entro sessanta giorni dall'approvazione della legge finanziaria annuale, la Giunta regionale adotta il programma degli interventi da finanziare, specificando le modalità di attuazione degli stessi, il relativo riparto dei fondi, i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).

3. Le modalità per la realizzazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) e l'eventuale reperimento delle risorse necessarie per finanziarlo costituiscono oggetto di disciplina negoziale definita con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 8.

(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge, che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime di de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.

Art. 9.

(Relazione al Consiglio regionale)

1. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione sull'entità dei contributi erogati annualmente, sulle caratteristiche dei progetti finanziati e sul loro esito realizzativo.

Art. 10.

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, per il biennio 2010-2011, alla spesa complessiva annua pari a 300.000,00 euro, in termini di competenza, suddivisa in 250.000 euro per gli oneri di parte corrente nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB17031 e in 50.000,00 euro per la spesa in conto capitale nell'ambito dell'UPB DB17032 del bilancio pluriennale 2009-2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 ottobre 2009

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 279

Interventi in favore dello sviluppo della Rete del commercio equo e solidale

- Presentata dai Consiglieri Alessandro Bizjak, Stefano Lepri, Angela Motta, Paolo Cattaneo, Mauro Laus, Mariano Rabino, Elio Rostagno, Bruno Rutallo il 4 maggio 2006.

- Assegnata alla VII Commissione in sede referente ed alla I Commissione in sede consultiva il 9 maggio 2006.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Proposta di legge n. 466

Disposizioni per la diffusione del commercio equo e solidale

- Presentata dai Consiglieri Sergio Luigi Ricca, Michele Giovine..

- Assegnata alla VII Commissione in sede referente ed alla I Commissione in sede consultiva il 7 agosto 2007.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Proposta di legge n. 479

Sostegno alle organizzazioni di commercio equo e solidale

- Presentata dai Consiglieri Paola Barassi, Massimo Pace, Gian Piero Clement, Enrico Moriconi, Maria Cristina Spinosa, Luca Robotti, Rocchino Muliere, Mariano Turigliatto, Iuri Bossuto, Paola Pozzi, Franco Guida, Giampiero Leo, Mariangela Cotto, Alberto Deambrogio, Sergio Dalmasso, Pier Giorgio Comella, Vincenzo Chieppa, Sergio Cavallaro, Giorgio Ferraris, Marco Travaglini, Aldo Reschigna, Rocco Larizza, Angelo Auddino il 15 ottobre 2007.

- Assegnata alla VII Commissione in sede referente ed alla I Commissione in sede consultiva il 17 ottobre 2007.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Disegno di legge n. 623

Disposizioni per la promozione e la diffusione del commercio equo e solidale.

- Presentato dalla Giunta regionale il 12 maggio 2009.

- Assegnato alla VII Commissione in sede referente ed alla I Commissione in sede consultiva il 13 maggio 2009.

- Testo unificato licenziato dalla Commissione referente il 21 maggio 2009 con relazione di Paola Barassi, Alessandro Bizjak.

- Approvato in Aula il 20 ottobre 2009, con emendamenti sul testo, con 30 voti favorevoli e 1 non partecipante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 87 del Trattato è il seguente:

“Articolo 87

1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune,

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.”.

- Il testo dell'articolo 88 del Trattato è il seguente:

“Articolo 88

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.”.

Note all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

“Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi

di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria e' approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”.

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

“Art. 30.(Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti , la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 puo' disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

*Denominazione delle unità previsionali di base (UPB)
citate nella legge*

DB17031 (Commercio, sicurezza e polizia locale – Programmazione della rete distributiva dei carburanti – Tutela e difesa dei consumatori e utenti Titolo I: spese correnti)

DB17032 (Commercio, sicurezza e polizia locale – Programmazione della rete distributiva dei carburanti – Tutela e difesa dei consumatori e utenti Titolo II: spese in conto capitale)